



REGOLAMENTO INTERNO

SOCIETA' COOPERATIVA "PADRE GIOVANNI SEMERIA "

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA "MARIA IMMACOLATA"

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "FAUSTO SALVADORI"

Il presente regolamento interno della cooperativa "Padre Giovanni Semeria società cooperativa", approvato dall'assemblea dei soci in data 14/03/2022, ai sensi dell'art.6 legge 142 del 03/04/2001, entrerà in vigore a partire dalla data 14/03/2022.

Esso potrà essere suscettibile di modifiche, previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 1 TIPOLOGIA DI LAVORATORI

1) I soci della cooperativa:

- concorrono alla gestione della cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione della cooperativa.

- Partecipando alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la stessa cooperativa.

-

2) Il socio lavoratore della cooperativa ha facoltà di scegliere di instaurare con la cooperativa una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

- subordinato:
- autonomo:
- collaborazione coordinata e continuativa non occasionale:
- altra tipologia di lavoro compatibile con la qualifica di socio.

3) In base alla scelta del rapporto di lavoro operata dal socio della cooperativa dovrà essere rispettata la normativa corrispondente.

4) I lavoratori possono anche non essere soci della Cooperativa, secondo quanto stabilito nell'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 2

CCNL DA APPLICARE AI SOCI

- 1) Ai soci della cooperativa che hanno scelto di instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL "Aninsei Scuole private" del settore (o dei settori) in cui la cooperativa opera.
- 2) Al socio che ha scelto la tipologia di rapporto di lavoro subordinato ed opera in più settori sarà applicato il CCNL corrispondente alla attività prevalente svolta.
- 3) Anche al lavoratore non socio sarà applicato il CCNL ANINSEI ed il presente regolamento interno.

ARTICOLO 3

RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME

- 1) Il lavoratore, socio o non Socio, che intende intraprendere un rapporto di lavoro subordinato può svolgere la propria prestazione anche a tempo parziale, rispettando quanto previsto sia dalla contrattazione che dal decreto legislativo n. 61 del 25/2/2000.
- 2) La cooperativa non potrà richiedere, a chi sceglie di intraprendere un rapporto di lavoro subordinato di tipo parziale, prestazioni lavorative che eccedono quanto previsto dalla legislazione corrente e dal CCNL applicato tranne che non si verifichi il consenso del socio salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2000a.

ARTICOLO 4

NORMATIVA PER I SOCI NON SUBORDINATI

- 1) Per i soci che scelgono un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dovranno applicarsi le seguenti disposizioni:
 - L'articolo 47 comma 1 lettera c-bis della legge 917/1966;
 - L'articolo 2 comma 26 della legge 355/ 1995;
 - L'articolo 5 del Dlgs 38/2000, quando per l'attività svolta è prevista una tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali;
 - tutte le altre norme previste per questa tipologia di lavoratori.
- 2) Per il socio che sceglie di intraprendere un rapporto di lavoro autonomo dovranno essere applicate le norme corrispondenti alla tipologia di attività svolta (artigiana, commerciale, ecc. ecc.)
- 3) La cooperativa si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti previsti per legge relativi alla tipologia di rapporto di LAVORO SVOLTO.

ARTICOLO 5

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Spetta alla Cooperativa provvedere all'acquisizione del lavoro ed alla distribuzione dello stesso ai propri soci e non soci, tenendo debitamente conto del grado di ogni singola professionalità, della responsabilità e della tipologia di rapporto scelto dal socio. La cooperativa cercherà di favorire l'occupazione dei singoli soci nel modo migliore dei modi possibili.

- 1) Non può il socio svolgere lavori reperiti per conto proprio, se non preventivamente autorizzato dalla Direzione della cooperativa.
- 2) Qualora dovesse verificarsi una riduzione del lavoro od una mancanza temporanea dell'attività lavorativa perché non esiste la possibilità per il socio e il non socio di svolgere la propria prestazione lavorativa, e lo Stesso non intende attivare un'altra differente tipologia lavorativa rispetto a quella concordata, il rapporto di lavoro tra il socio o il non socio e la cooperativa verrà interrotto. (sospeso in attesa che si verifichi per il socio una opportunità idonea alle proprie capacità professionali.)
- 3) E' ammesso il ricorso a lavoratori non soci quando bisogna sostituire con supplenze temporanee il personale assente o quando trattasi di insegnamento ad attività opzionali e facoltative o, per il primo anno, quando la nomina è a tempo determinato o indeterminato, o in caso di crisi aziendale. Perché ciò si verifichi è indispensabile che tra i soci lavoratori non ci siano soggetti disponibili per le mansioni suddette.

ARTICOLO 6

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

- 1) Il lavoratore. socio o non Socio, è tenuto a svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme relative alla tipologia di lavoro scelto.
- 2) Il lavoratore, socio o non socio, che ha scelto il rapporto di lavoro subordinato deve rispettare:
 - gli orari di lavoro previsti secondo le esigenze della Cooperativa, presentandosi puntualmente nel luogo stabilito dove svolgere la propria attività lavorativa;
 - le direttive impartite dalla Direzione;
 - E' consentito il contratto a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare.
 - a) per le attività facoltative e opzionali o servizi definiti e predeterminati nel tempo: (Post scuola, Campus Estivo, Viaggi di istruzione, Uscite didattiche, Spettacoli)
 - b) per l'intensificazione delle attività lavorative in determinati periodi dell'anno;
 - c) per punte di più intensa attività amministrativa, burocratico e gestionale;
 - d) per ragioni di carattere sostitutivo nei casi previsti dalla ex legge n. 230/62, ovvero in

sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, aspettative in genere e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto:

L'orario di lavoro delle insegnanti a tempo indeterminato può subire modificazioni secondo il monte ore settimanale previsto nell'organico.

- Secondo quanto stabilito dal CCNL ANINSE per i vari livelli della docenza, oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola per un numero di 110 ore (colloqui con i genitori, consigli di classe, scrutini periodici e finali, riunioni interdisciplinari dei vari corsi, attività di aggiornamento, programmazione e sperimentazione, accoglienza pre e post scuola, assistenza mensa, partecipazione agli organi collegiali, disponibilità a far parte delle varie commissioni: PTOF, PON, RAV, Viaggi, Pubbliche Relazioni, Spettacoli).

Tale numero viene ridotto a 60 ore annue per i docenti od orario inferiore o uguale alla metà dell'orario contrattuale.

- I lavoratori soci e non soci, che svolgono attività di personale ausiliario o di insegnanti della scuola primaria per il buon andamento dell'attività della Cooperativa, devono essere disponibili a sostituire a turno i/le colleghi/e per i primi cinque (5) giorni di assenza, (per evitare disguidi ma anche per un controllo attento delle uscite degli allievi.)
- 1) L'assenza va, comunque, regolarmente giustificata ed il lavoratore assente dovrà sostituire, appena necessario e possibile, chi a sua volta lo ha sostituito.
 - 3) Per i lavoratori soci e non soci, che svolgono l'attività di insegnanti della scuola dell'infanzia, nei limiti del possibile si stabilisce la sostituzione interna. (nella prima parte della giornata; per il pomeriggio, invece si procede alla divisione dei bambini della sezione tra le due sezioni rimanenti.)
 - 4) I Soci che non hanno scelto il rapporto di lavoro subordinato, devono svolgere la propria opera in base a quanto stabilito nel contratto individuale collaborando attivamente con le strutture della cooperativa.
 - 5) Il socio lavoratore (insegnante) può porre termine al suo rapporto lavorativo solo alla fine delle attività didattiche, e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La Cooperativa può esercitare il suo diritto di ricorrere alle vie legali, se questo termine non verrà rispettato.
 - 6) Il socio e non socio che non si comporti secondo le linee etiche perseguite dai fondatori potrà essere allontanato in via definitiva.

ARTICOLO 7

SOCI VOLONTARI

PREMESSA

Il socio volontario persegue gli scopi di solidarietà partecipando in prima persona alle attività sociali, prestando la propria opera in modo spontaneo, gratuito e senza scopo di lucro.

1) I soci volontari della cooperativa:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dell'attività della cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio tempo anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

2) Le figure dei soci volontari di cui all'articolo 2 delle Legge 381/91 si possono così distinguere:

- Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all'interno della struttura organizzativa.
- Il libero professionista che esegua una prestazione d'opera legata alle proprie conoscenze professionali.
- I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed ai progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.

3) L'ammissione a socio volontario avviene con delibera del consiglio di amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. Unitamente alla richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- dati anagrafici, cittadinanza;
- il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- codice fiscale;
- titolo di studio, eventuali titoli professionali, eventuali esperienze professionali ed extraprofessionali inerenti all'attività della cooperativa;
- settore in cui desidera prestare la propria opera;
- giorni ed orari disponibili.

4) Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del direttore, valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del socio volontario nell'attività della cooperativa.

5) Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti al momento dell'ammissione deve essere comunicata dal socio volontario agli uffici amministrativi della cooperativa.

- 6) Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.
- 7) Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.
- 8) Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise e deliberate dal consiglio di amministrazione in funzione delle necessità della cooperativa e tenendo conto delle disponibilità già indicate nella documentazione di ammissione dal socio volontario.
- 9) Il socio volontario partecipando all'attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l'opportuna organizzazione dell'attività.
- 10) Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il Socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.
 - Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in Cooperativa dei
 - Soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.
 - A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa,
 - con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da
 - infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in
 - cooperativa, responsabilità civile verso terzi.
- 11) Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può essere sospeso temporaneamente dall'attività o incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa.
- 12) Il consiglio di amministrazione contesterà al socio i fatti ritenuti non conformi indicando un termine entro il quale il socio stesso ha la facoltà di presentare documentazione difensiva e può chiedere di essere ascoltato.
- 13) Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, deve recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al consiglio di amministrazione della cooperativa.

ARTICOLO 8

ELARGIZIONE COMPENSI AI SOCI

- 1) I compensi saranno elargiti ad ogni singolo socio in base alla tipologia di rapporto di lavoro scelto dal socio.
- 2) Le retribuzioni per i lavoratori subordinati, i cui importi sono stabiliti dal CCNL applicato, saranno elargiti successivamente all'arrivo dei contributi ministeriali e al versamento delle rette mensili degli alunni, dando sempre la priorità alle spese di gestione.
- 3) Nel caso in cui non fosse possibile elargire i compensi stabiliti alle scadenze, la cooperativa informerà tempestivamente i soci, stabilendo un piano di recupero degli emolumenti arretrati.
- 4) Il consiglio di amministrazione, per maggiore trasparenza, si preoccuperà di illustrare la situazione economica agli aspiranti soci e non soci lavoratori.

ARTICOLO 9

ASSENZE DAL POSTO DI LAVORO

- 1) I soci che si assentano dal posto di lavoro sono tenuti a comunicarlo tempestivamente alla Direzione giustificando le assenze.
- 2) Le assenze non giustificate saranno convertite in ferie non retribuite.

ARTICOLO 10

CRISI AZIENDALE

- 1) Nel caso in cui dovesse verificarsi un periodo di crisi aziendale, l'assemblea dei soci potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, riesca a salvaguardare i livelli occupazionali.
- 2) Durante il periodo di crisi aziendale non sarà possibile effettuare il ristorno.
- 3) L'assemblea della cooperativa potrà prevedere forme di intervento di natura economica anche sotto forma di lavoro non retribuito per i lavoratori tutti, soci e non soci.

ARTICOLO 11

OPERAZIONI DI RISTORNO

- 1) In sede di approvazione del Bilancio di esercizio potrà essere definiti tenendo conto dei risultati economici dell'esercizio. un ristorno che non deve risultare essere superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi elargiti sia ai lavoratori subordinati che autonomi.
- 2) L'assemblea potrà decidere di elargire il ristorno, ove si verifichi, in uno dei seguenti modi:
 - c) integrando le retribuzioni;
 - b) aumentando gratuitamente il capitale sociale.

ARTICOLO 12

NORME FINALI

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento occorrerà rifarsi allo statuto, alle deliberazioni degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili oltre che agli accordi collettivi.